

Direzione: BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO

Area: GESTIONE TASSA AUTOMOBILISTICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G03778 del 03/04/2020

Proposta n. 5150 del 03/04/2020

Oggetto:

Determinazione n. G17708 del 16/12/2019 - adeguamento delle date di scadenza della terza, quarta e quinta rata di pagamento della Tassa automobilistica 2016 e 2017 ex art. 8, comma 1 Lettera A del D.L.n.111/2019, convertito con modificazioni in L.n.141/2019, per i soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, residenti nelle zone Terremotate nell'agosto e ottobre 2016, aderenti al pagamento rateale a partire dal 15 Gennaio 2020.

OGGETTO: Determinazione n. G17708 del 16/12/2019 - adeguamento delle date di scadenza della terza, quarta e quinta rata di pagamento della Tassa automobilistica 2016 e 2017 ex art. 8, comma 1 Lettera A del D.L.n.111/2019, convertito con modificazioni in L.n.141/2019, per i soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, residenti nelle zone Terremotate nell'agosto e ottobre 2016, aderenti al pagamento rateale a partire dal 15 Gennaio 2020.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO PATRIMONIO

PREMESSO CHE

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 Marzo 2020 (D.P.C.M.) sono state estese sull'intero territorio nazionale le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 previste dall'art.1 del D.P.C.M. 8 Marzo 2020 sul territorio della Regione Lombardia e in altre 14 Province della Repubblica Italiana, comprensive del divieto di spostamento delle persone fisiche dal proprio domicilio o residenza, ad esclusione di comprovati motivi di lavoro e di salute da effettuarsi solo all'interno del Comune di residenza;
- con successivo D.P.C.M. del 11 Marzo 2020 sono state sospese, sull'intero territorio nazionale, le attività commerciali di dettaglio, fatta eccezione per le attività dei generi alimentari e di prima necessità, i servizi di ristorazione, i servizi alla persona;
- con successivo D.P.C.M. del 22 Marzo 2020 sono state sospese, sull'intero territorio nazionale, tutte le attività produttive ed industriali, ad eccezione di quelle ricomprese nell'allegato 1 del medesimo D.P.C.M.;
- il Decreto Legge n.19 del 25 Marzo 2020, vigente dal 26 Marzo 2020, che ha previsto all'art.2, comma 3 che continuano ad applicarsi, nei termini originariamente previsti, le misure già adottate con i sopracitati D.P.C.M. per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo Decreto legge;

TENUTO CONTO che il Decreto Legge n.18 del 17 Marzo 2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ha disposto:

- a) all'art.62, comma 1 per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020;
- b) all'art.67, comma 1 la sospensione dei termini relativi all'attività di riscossione degli uffici degli enti impositori tra l'8 marzo 2020 e il 31 Maggio 2020;

CONSIDERATO CHE con DGR n. 126 del 31/03/2020, pubblicata sul Supplemento n. 2 del BURL n. 36 del 31/03/2020, la Giunta Regionale del Lazio ha deliberato, fra l'altro, la sospensione della Tassa automobilistica regionale in scadenza nel periodo compreso tra il 3 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, anno tributario 2020, stabilendo che i versamenti dovuti nel periodo di sospensione, possono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 30 giugno 2020 e che, comunque, non si dà luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato;

TENUTO CONTO CHE in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 77 della Costituzione e dell'art. 15 della L. 400/1988, il differimento delle scadenze di pagamento e degli oneri e adempimenti connessi a carico del contribuente, dispiegano la loro efficacia dal 17 Marzo 2020, data di entrata in vigore del D. L. n.18/2020, e alla DGR n. 126 del 31/03/2020, sono da considerarsi superate le scadenze, gli oneri e gli adempimenti connessi con determinazione G17708/2019, riferite alla terza, quarta e quinta rata;

RILEVATO CHE, per quanto premesso, sia opportuno adeguare, conseguentemente, le scadenze delle rate di pagamento di marzo (terza rata), aprile (quarta rata) e maggio (quinta rata) di cui alla Determinazione G17708 del 16/12/2019, posticipandole come da tabella che segue, non dando luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato;

NUMERO RATA PREVISTA DALLA DETERMINAZIONE G17708 del 16/12/2019	SCADENZA DI PAGAMENTO PREVISTA DALLA DETERMINAZIONE G17708 del 16/12/2019	NUOVA SCADENZA DEL PAGAMENTO DELLA RATA
Terza rata	16 marzo 2020	30 giugno 2020
Quarta rata	15 aprile 2020	31 luglio 2020
Quinta rata	15 maggio 2020	31 agosto 2020

DATO ATTO che l'adeguamento della scadenza dei termini delle rate di cui alla tabella che precede, non impedisce, da parte dei contribuenti, il versamento volontario alle scadenze fissate della Determinazione G17708 del 16/12/2019;

CONSEGUENTEMENTE, dal **1° Settembre 2020**, saranno inibiti i pagamenti in parola, in quanto la data del **31 Agosto 2020** è la data ultima concessa per eseguire la rateizzazione di cui trattasi. Fermo restando il versamento della prima rata entro il **15/01/2020**, sarà considerato assolto il pagamento della tassa automobilistica non versata per gli anni tributari 2016 e 2017 di cui all'oggetto, se alla data del **31/08/2020** l'importo della tassa automobilistica per la targa interessata e per ognuno degli anni tributari 2016 e 2017, versato ratealmente, risulterà interamente pagato. In caso contrario, se alla data del **01/09/2020** l'intero importo dovuto non risulterà pagato in tutto o in parte, all'importo della tassa automobilistica dovuta, saranno applicate le sanzioni e gli interessi previsti dalla vigente normativa;

RICHIAMATI rispettivamente:

- 1) l'art.16 comma 4 del D.lgs. n.165/2001 e ss.mm. ii.
- 2) l'art.4 comma 3 e art.18 comma 1 lettera C della L.R. 6/2002;
- 3) l'art. 66 del R.R. 1/2002 e s.m.i.;
- 4) l'art.160 comma 1 lettera B punto 3, e allegato B del R. R. n.1/2002 e ss.mm.ii.;

IN FORZA della DGR.273 del 5 giugno 2018, con la quale, al Dottor Marco Marafini, mediante novazione del contratto relativo al conferimento con DGR n. 209 del 7 maggio 2018 dell'incarico di Direttore della Direzione Bilancio Programmazione Economica Demanio Patrimonio, è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Bilancio, Governo Societario Demanio e Patrimonio;

SU PROPOSTA del Dirigente Area Gestione Tassa Automobilistica;

DETERMINA

per quanto previsto in oggetto e espresso in premessa e che si intende integralmente richiamato, di stabilire che:

sono adeguate le scadenze delle rate di pagamento di marzo (terza rata), aprile (quarta rata) e maggio (quinta rata) di cui alla Determinazione G17708 del 16/12/2019, posticipandole come da tabella che segue, non dando luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato;

NUMERO RATA PREVISTA DALLA DETERMINAZIONE G17708 del 16/12/2019	SCADENZA DI PAGAMENTO PREVISTA DALLA DETERMINAZIONE G17708 del 16/12/2019	NUOVA SCADENZA DEL PAGAMENTO DELLA RATA
Terza rata	16 marzo 2020	30 giugno 2020
Quarta rata	15 aprile 2020	31 luglio 2020
Quinta rata	15 maggio 2020	31 agosto 2020

DATO ATTO che l'adeguamento della scadenza dei termini delle rate di cui alla tabella che precede, non impedisce il versamento volontario alle scadenze fissate della Determinazione G17708 del 16/12/2019 da parte dei contribuenti;

CONSEGUENTEMENTE dal **1° Settembre 2020**, saranno inibiti i pagamenti in parola, in quanto la data del **31 Agosto 2020** è la data ultima concessa per eseguire la rateizzazione di cui trattasi. Fermo restando il versamento della prima rata entro il **15/01/2020**, sarà considerato assolto il pagamento della tassa automobilistica non versata per gli anni tributari 2016 e 2017 di cui all'oggetto, se alla data del **31/08/2020** l'importo della tassa automobilistica per la targa interessata e per ognuno degli anni tributari 2016 e 2017, versato ratealmente, risulterà interamente pagato. In caso contrario, se alla data del **01/09/2020** l'intero importo dovuto non risulterà pagato in tutto o in parte, all'importo della tassa automobilistica dovuta, saranno applicate le sanzioni e gli interessi previsti dalla vigente normativa.

La presente Determinazione sarà trasmessa all'Ufficio della ricostruzione della Regione Lazio.

Il Direttore della Direzione
Dott. Marco Marafini